

*Clausola compromissoria statutaria non più vigente alla data
della proposizione della domanda giudiziale
e competenza arbitrale*

Tribunale di Napoli 18 novembre 2015 – Pres. Buttafoco, Rel. Caiazzo.

Clausola compromissoria statutaria – Controversie relative agli obblighi sorti da un contratto di cessione di quote sociali – Esclusione.

Clausola compromissoria statutaria – Non più vigente alla data della proposizione della domanda giudiziale – Competenza arbitrale – Esclusione.

Clausola compromissoria – Eccezione di arbitrato – Natura di eccezione in senso stretto.

Le controversie concernenti le obbligazioni sorte da un contratto avente ad oggetto la cessione di quote sociali esulano dal campo di applicazione della clausola compromissoria contemplata nello statuto sociale in ordine alle controversie tra i soci e tra i soci e la società, in quanto, considerata l'intervenuta cessione delle quote, esse non vertono tra soci.

La valutazione relativa all'operatività della clausola compromissoria che sia stata successivamente espunta dallo statuto sociale deve tener conto del principio generale, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ., 1 settembre 2015, n. 17380), secondo cui la competenza del giudice, costituendo un presupposto processuale, deve sussistere alla data di proposizione della domanda giudiziale.

Configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito afferente all'interpretazione e alla validità del compromesso o della clausola compromissoria e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto, avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale che, pertanto, dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito.

(Massime a cura di Ilaria Guadagno - Riproduzione riservata)

Motivi in fatto e diritto

Con citazione notificata come in atti, la " S. S. Stefano" s.p.a., premesso che con contratto preliminare stipulato in data 4.4.2011, G. e F. To.-

titolari ciascuno della quota del 50% del capitale della "E." s.r.l.-promisero ad essa in vendita le quote del 33,5% ciascuno della suddetta società, per il prezzo complessivo di euro 6700,00, impegnandosi altresì a modificare lo statuto sociale (anche nella parte afferente al quorum deliberativo dei soci), e a versare l'intero capitale sottoscritto, assumeva che nel medesimo preliminare fu convenuto che la cessione fosse finalizzata all'acquisizione del complesso termale sito in Montesano sulla Marcellana (SA), oggetto di una procedura espropriativa promossa presso il Tribunale di Sala Consilina, con previsione dell'immediato versamento alla "E." s.r.l., a titolo di anticipazione dei soci, delle somme occorrenti per l'acquisto dei beni immobili.

Inoltre, la società attrice esponeva che con altri due contratti preliminari aventi la stessa data del primo, i To. promisero di vendere alle rispettive madri, A. e Lina L. Ca., le rimanenti quote del capitale della "E." s.r.l. (pari al 16,5% ciascuno), soggiungendo che tali contratti contemplavano il medesimo obbligo di modificare lo statuto sociale e la suddetta finalità.

Detto ciò, parte attrice assumeva che i To., con contratto definitivo del 28.4.2011, cedettero ad essa la quota complessiva del 67% della "E." s.r.l. e alle Ca. le rimanenti quote, senza però eseguire le modifiche dello statuto sociale, come stabilito nei preliminari, soggiungendo di non aver immediatamente contestato ciò ai venditori in considerazione del fatto che ad essi erano subentrate le madri, le quali erano a conoscenza del suddetto obbligo, confidando che tali modifiche sarebbero avvenute con il loro consenso.

Tuttavia, parte attrice lamentava che ciò non si verificò a causa della continua condotta ostruzionistica delle Ca. le quali, votando all'assemblea in senso contrario all'approvazione del bilancio al 31.12.2012, determinarono un'oggettiva causa d'impossibilità di svolgimento dell'attività sociale, provocandone così lo scioglimento.

Pertanto la società attrice imputava ai venditori To. l'inadempimento relativo al predetto obbligo di modificare lo statuto, mentre alle Ca. era ascritta la condotta illegittima poiché scorretta e in mala fede, per non aver approvato, come detto, il bilancio, avendo ciò causato lo scioglimento della società, con conseguenti danni patiti, consistenti: nell'omessa percezione del saggio d'interessi convenzionale sulla somma di euro 1.298.125,00 versata alla "E." s.r.l.; nel lucro cessante afferente ai mancati utili che la continuazione dell'attività d'impresa avrebbe determinato, considerando l'attività di ristorazione che sarebbe stata intrapresa, secondo la perizia allegata, per la somma stimata di euro 9.605.100,00.

Per quanto esposto, parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della suddetta somma, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione.

Si costituivano A. Ca. e F. To., i quali eccepivano l'infondatezza della domanda, assumendo che: il To. non avrebbe potuto rispondere d'inadempimento contrattuale, avendo dismesso la qualità di socio della "E." s.r.l. proprio con la cessione in questione; la modifica dello statuto sociale, prevista nel preliminare stipulato, non era stata poi contemplata dal contratto definitivo, considerato altresì che la causa concreta dello stesso contratto consistette nell'acquisto del citato complesso termale; la Ca. non assunse alcun obbligo nei confronti della società attrice; le varie condotte, oggetto delle doglianze dell'attrice (la mancata approvazione

del bilancio e i dissidi con gli altri soci) costituivano legittima espressione dei diritti inerenti al relativo status.

Inoltre, i suddetti convenuti chiedevano la chiamata in causa del notaio che aveva stipulato l'atto di cessione delle quote, che sarebbe stato da considerare l'unico obbligato nel caso di accoglimento della domanda, per aver omesso d'informare la società attrice in ordine alle specifiche clausole statutarie, al fine che la stessa potesse evitare la stipula.

Era altresì richiesta la chiamata in causa del presidente del c.d.a. della "E." s.r.l., F.D. G., al fine di farne dichiarare la responsabilità in ordine alla vicenda esposta dall'attrice, circa l'aver omesso di chiedere la voltura della concessione, e il rinnovo a favore della medesima società aggiudicataria nella procedura esecutiva predetta degli immobili costituenti il complesso termale.

Si costituivano Lina L. Ca. e G. To., i quali eccepivano: l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda, sia in quanto l'art. 27 dello statuto-soppresso solo con la delibera del 27.5.2013- prevedeva la clausola compromissoria in ordine alle controversie tra soci o tra soci e la società, sia per carenza della legittimazione ad agire e "ad causam", in quanto la domanda era riferibile esclusivamente alla condotta della "E." s.r.l.; l'infondatezza della domanda, sia perché le condotte ascritte loro costituirono legittima espressione della qualità di soci, sia in quanto la società attrice non era titolata a contestare l'omessa modifica dello statuto, poiché non era parte del contratto, rilevando altresì che il contratto definitivo non riproduceva l'obbligo in questione.

Inoltre, i suddetti convenuti chiedevano la chiamata in causa del notaio che aveva stipulato l'atto di cessione, per accertarne la responsabilità, nel caso d'accoglimento della domanda, con relativa condanna a rimborsare al To. le somme che quest'ultimo fosse tenuto a pagare alla parte attrice.

Si costituivano altresì i terzi chiamati, Gi. Lo., quale notaio, e F. D. G., nella qualità di ex presidente del c.d.a. della "E." s.r.l., eccependo l'infondatezza dei motivi posti a sostegno della domanda nei loro confronti formulata.

Nel corso del giudizio, il subentrato g.i. non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti perché irrilevanti o afferenti a fatti di esclusiva valenza documentale.

Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicata la sospensione feriale.

La domanda di parte attrice è infondata.

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'improponibilità afferente all'operatività della clausola compromissoria, contemplata dallo statuto della "E." s.r.l. fino alla delibera assembleare del 27.5.2015, che ne dispose l'eliminazione. Al riguardo, occorre anzitutto rilevare che tale eccezione è infondata in ordine ai rapporti tra la società attrice e i soggetti loro danti causa attraverso la stipula del suddetto contratto definitivo, in quanto la controversia non verte tra soci, considerata proprio la cessione di quote in questione.

L'eccezione è infondata anche rispetto ai rapporti tra parte attrice e gli altri soci convenuti, parimenti acquirenti delle quote dai medesimi danti causa, in quanto tale clausola fu eliminata dallo statuto della "E." s.r.l. prima dell'introduzione del giudizio in questione, come detto.

Ora, in punto di diritto, in base ai principi generali, la competenza a giudicare deve sussistere alla data di proposizione della domanda

giudiziale, dato che la competenza costituisce un presupposto processuale (da ultima, v. Cass., n. 17380/15).

Tale principio risulta altresì avvalorato dal rilievo per cui in tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che deve essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Cass., n. 15474/11).

Ne consegue la competenza dell'organo giudiziario specializzato adito.

Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione d'improcedibilità e inammissibilità che sarebbe correlata al fatto che, secondo la tesi dell'eccepiente, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice avrebbe come destinatario esclusivamente la società e non anche i soci convenuti.

In realtà, dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione è dato desumere che parte attrice abbia agito per conseguire il risarcimento dei danni che ritiene siano stati cagionati da una condotta espressamente ascritta ai singoli soci convenuti, quale diretta conseguenza di una condotta d'inadempimento del contratto di cessione delle quote.

Ciò è sufficiente per scrutinare l'ammissibilità della domanda ed esaminarne il merito.

Premesso ciò, la domanda è infondata nel merito.

La società attrice ha lamentato l'inadempimento dei soggetti che cedettero ad essa le quote della "E." s.r.l. per non aver modificato lo statuto sociale, come convenuto nel contratto preliminare.

Non è dubbio, né contestato che il contratto definitivo stipulato non abbia riprodotto il suddetto obbligo, senza alcun riferimento a quanto oggetto del preliminare.

Ora, in punto di diritto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l'adempimento di detto distinto accordo (Cass., n. 9063/12).

Recentemente, nell'ambito di tale orientamento è intervenuta altra sentenza della suprema Corte secondo cui l'omessa riproduzione, nel contratto definitivo di cessione di quote sociali, di una clausola già inserita nel preliminare non comporta, necessariamente, la rinuncia alla pattuizione ivi contenuta, che non resta assorbita ove sussistano elementi

in senso contrario ricavabili dagli atti ovvero offerti dalle parti. Ne consegue che il giudice è tenuto ad indagare sulla concreta intenzione delle parti, tanto più che il negozio di cessione richiede la forma scritta solo al fine dell'opponibilità del trasferimento delle quote alla società e non per la validità o la prova dell'accordo, per cui occorre verificare se, con la nuova scrittura, le parti si siano limitate, o meno, solo a "formalizzare" la cessione nei confronti della società, senza riprodurre tutti gli impegni negoziali in precedenza assunti (Cass., n. 22984/14).

In sostanza, tale ultima pronuncia- emessa proprio in tema di cessione di quote sociali- afferisce ad una specificazione del principio affermato in precedenza, fermo restando che l'onere della prova dell'effettiva intenzione delle parti grava sulla parte che allega l'irrilevanza dell'omessa riproduzione della clausola nel definitivo.

Nel caso concreto, parte attrice non ha allegato che nel contratto definitivo la mancata riproduzione della clausola relativa all'obbligo di modifica dello statuto sociale non equivalesse ad una rinuncia, né che l'effettiva intenzione delle parti fosse stata quella di confermare tale clausola.

Ciò è reso evidente dal fatto che la stessa parte attrice ha invocato il solo obbligo contenuto nel preliminare, senza nessun riferimento al contenuto del definitivo, secondo i criteri sopra esposti.

Al riguardo, occorre evidenziare che l'obbligazione di modifica dello statuto avrebbe potuto essere adempiuta solo prima della stipula del definitivo, in quanto successivamente i soggetti che l'avevano assunta non ne avrebbero avuto la concreta possibilità, avendo ormai dismesso la qualità di soci.

Il fatto che parte attrice non abbia richiesto l'adempimento dell'obbligo in esame prima del definitivo non può che essere interpretato nel senso che essa ha inteso rinunciare al diritto, anche perché- come si dirà- aveva confidato che le convenute Ca. sarebbero state comunque consenzienti a modificare lo statuto (pur prescindendo da ogni obbligo al riguardo).

Anzi, proprio l'oggettiva irrealizzabilità della suddetta modifica dopo la stipula del definitivo, se non fosse emersa una tacita rinuncia, avrebbe dovuto indurre parte attrice ad inserire nel definitivo una qualche norma di tutela in ordine alla modifica statutaria (anche sotto forma di garanzia).

Parimenti infondata è l'argomentazione difensiva per cui l'inadempimento in questione sarebbe ascrivibile anche alle convenute Ca.- quali acquirenti delle altre quote cedute dai danti causa della stessa società attrice- per l'assorbente motivo che esse non hanno assunto obblighi verso la " S. S. Stefano" s.p.a., versando nella medesima situazione di quest'ultima, quali promissari acquirenti delle quote.

In particolare, allo stesso modo che per l'attrice, il contratto definitivo d'acquisto stipulato dalle suddette convenute non ha riprodotto la clausola riguardante l'obbligo di modifica dello statuto.

Ne consegue che le convenute avrebbero avuto il diritto di conseguire tale modifica prima della stipula del definitivo, ma non hanno inteso esercitarlo (come peraltro la stessa società attrice).

Né può sostenersi che le convenute abbiano violato il dovere di correttezza e buona fede, in ordine all'esercizio dei loro diritti di socio della "E." s.r.l., in quanto attraverso i loro voti avrebbero indotto la società stessa a sciogliersi e porsi in liquidazione (da cui sarebbero

derivati danni patrimoniali alla " S. S. Stefano" s.p.a. quale diretta conseguenza dell'omessa realizzazione dei programmi d'investimento cui fu finalizzato l'acquisto delle quote sociali).

Anzitutto, occorre rilevare che l'asserito danno alla, società attrice, alla stregua dell'esposizione dei fatti contenuta in domanda, sarebbe stato cagionato dallo scioglimento della società che fu deliberato dall'assemblea dei soci della "E." s.r.l.

Ora, parte attrice avrebbe dovuto impugnare la suddetta delibera per farne valere l'invalidità che l'avrebbe infirmata proprio a causa del voto espresso dalle convenute, che sarebbe stato esercitato in maniera illegittima perché difforme dai principi generali della buona fede e correttezza, che informano anche l'esecuzione del contratto di società, nella sua complessa, varia e dinamica esplicazione.

Tuttavia, non è dubbio che la predetta delibera non sia stata opposta, per cui la legittimità della decisione della "E." s.r.l. di scioglimento e liquidazione non è contestabile.

Né tale omissione può essere supplita dalla domanda di risarcimento proposta nei confronti delle socie convenute, atteso che la loro eventuale responsabilità contrattuale invocata avrebbe necessariamente presupposto l'accertamento dell'invalidità della delibera, quale unica e diretta causa dello scioglimento sociale e, dunque, dell'irrealizzabilità dei programmi d'investimento elaborati dalla parte attrice.

Al riguardo, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, è stato affermato che in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno.

L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".

In tale prospettiva, l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione; nel concreto suo atteggiarsi, detta prova non deve ritenersi limitata ai "sintomi" dell'abuso della regola di maggioranza manifestatisi prima dell'adozione della delibera impugnata, potendo, viceversa, farsi leva su comportamenti o indizi cronologicamente successivi, in grado di rivelarne ex post la sussistenza (Cass., n. 27387/05).

Nel caso concreto, non viene in rilievo un asserito voto abusivo dei soci di maggioranza, bensì dei soci di minoranza che ha però precluso il raggiungimento del "quorum" previsto dallo statuto sociale.

Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale richiamato è applicabile alla fattispecie, nel senso che grava sull'attore dimostrare l'abusività del voto ostativo all'approvazione delle delibere che gli avrebbero, invece, giovato (tra cui quelle d'approvazione dei bilanci).

Tale prova è stata omessa; al riguardo, parte attrice ha invocato una serie di voti espressi dalle convenute, non ritenuti espressione di correttezza e buona fede, ma dagli atti emerge che le stesse convenute hanno addotto vari motivi per sostenerne, invece, la piena correttezza.

Ora, non è dato al collegio sindacare le singole questioni sollevate dalle parti in ordine ai voti espressi nelle varie adunanze assembleari indicate nelle difese, in quanto ogni valutazione in proposito avrebbe dovuto essere espressa nell'unico contesto possibile, cioè i giudizi d'opposizione alle varie delibere, proprio per inferirne la dimostrazione della malafede delle convenute che avrebbero dunque preordinato una condotta dolosamente diretta allo scioglimento della società al fine di,/
arrecare un ingiusto danno alla società attrice o di perseguire un proprio interesse antitetico a quello sociale.

Posta dunque l'astratta configurabilità della vicenda dell'abuso di potere anche rispetto ai voti espressi in senso favorevole allo scioglimento anticipato della società, occorre peraltro precisare che è comunque necessaria la dimostrazione di un esercizio "fraudolento" ovvero "ingiustificato" del potere di voto, l'abuso non potendo consistere nella mera valutazione discrezionale del socio dei propri interessi ma dovendo concretarsi nella intenzionalità specificatamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante. Infatti, come accade anche a proposito del conflitto d'interessi, appaiono insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano indurlo a votare per tale soluzione dissolutiva proprio il soddisfacimento di queste esigenze (cioè il fatto che la quota di liquidazione vale per il socio più del flusso di reddito potenziale garantito dalle azioni) costituisce sempre, per forza di cose, l'interesse allo scioglimento e non può che essere un interesse idiosincratico, non tipizzabile e non comparabile con quello degli altri soci, perché non tipizzabile e non comparabile è il reimpiego della quota di liquidazione.

L'unico criterio non relativo alle economie individuali dei soci sarebbe quello di consentire lo scioglimento anticipato solo quando la società sia in perdita, giacché ciò potrebbe forse realizzare l'interesse di tutti non è però certamente questo il dettato del codice, nel prevedere la possibilità di togliere validità a delibere del genere per conflitto d'interessi o abuso di maggioranza (Cass., n. 27387/05 cit.).

Ora, parte attrice, pur non avendo impugnato la delibera di scioglimento, ha omesso anche di allegare una tale prospettazione dei fatti in ordine alla preordinazione dei voti delle convenute e alla finalità di arrecare agli altri soci un danno ingiusto o di conseguire un ingiusto vantaggio.

Il fatto che, poi, la stessa parte attrice abbia ritenuto che le convenute fossero contrarie alla prosecuzione dell'attività d'impresa per "ragioni niente affatto chiarite" (pag. 32 della citazione), esprimendo un dissenso "sistematico, arbitrario e irragionevole", non equivale a dimostrarne il carattere illegittimo.

Né può rilevare la condotta delle convenute che avrebbe indotto nella parte attrice l'affidamento relativo alla supposta volontà di modificare lo statuto, come previsto nel preliminare di vendita delle quote sociali, avendo esse conferito mandato ad un consulente al fine di predisporre la bozza di un nuovo statuto.

Sul punto, i fatti addotti dall'attrice, quantunque fossero veritieri, sarebbero da intendere come un mero proposito delle socie convenute di

esprimere il loro consenso alle modifiche statutarie che, però, non ha avuto concreta attuazione; ma tale proposito non potrebbe in alcun modo essere ritenuto giuridicamente vincolante, non sussistendo nessun obbligo delle socie stesse, per quanto esposto.

Né è ascrivibile alle suddette convenute un abuso di minoranza, come invocato dalla parte attrice, con motivazione espressa, in particolare, nella comparsa conclusionale.

In particolare, la società attrice ha lamentato il comportamento irragionevolmente ostruzionistico delle convenute Ca., che avrebbe poi condotto alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione della "E." s.r.l., come detto, che avrebbe cagionato i danni per lucro cessante in ordine all'impossibilità di continuare l'attività d'impresa.

Al riguardo, in dottrina si ritiene che, in astratto, sia configurabile l'abuso dei soci di minoranza della società, quale sintomo della violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto societario, ex art. 1375 c.c., argomentando che quest'ultima è realizzata anche attraverso l'esercizio del diritto di voto dei soci.

E' emerso il quesito se la buona fede contrattuale possa essere invocata anche nell'ipotesi dell'abuso perpetrato dal socio di minoranza (o al 50%) il quale, per esercitare un'indebita pressione sugli altri soci, voti sistematicamente contro l'approvazione del bilancio, limitandosi alla mera espressione del voto negativo, senza lamentare alcun specifico vizio del bilancio.

Ci si può domandare, dunque, se l'art. 1375 c.c., possa essere invocato quando si constati l'abuso della cd. "minoranza di blocco", ossia la minoranza il cui voto sia necessario per approvare deliberazioni per le quali la legge o lo statuto richiedono maggioranze qualificate.

Nel caso concreto, si è verificata proprio che la minoranza dei soci- il cui voto è necessario per l'approvazione delle deliberazioni- abbia espresso voto contrario all'approvazione del bilancio.

Ora, in punto di diritto, secondo la tesi dell'attrice, il voto negativo espresso dalle convenute sarebbe stato frutto di abuso, in violazione dell'art. 1375 c.c.

Tuttavia, in tal caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte attrice- allo stesso modo che per il voto positivo- sarebbe stato onere di quest'ultima impugnare la delibera di scioglimento della società, al fine di accertare l'illegittimità di tali voti negativi e conseguire una sentenza di accertamento afferente all'approvazione della delibera.

A tale risultato si sarebbe pervenuto solo se dal quorum deliberativo fossero state escluse le quote dei soci convenuti che, come i soci in conflitto d'interessi, non possono validamente votare (v. Cass., 23.3.96, n. 2562; 21.8.91, n. 8976, in ordine alla fattispecie del conflitto d'interessi, in cui il giudice dichiarò come approvata dall'assemblea la proposta che, per effetto dell'inclusione dei voti viziati nel quorum deliberativo, risultava respinta).

In altri termini, l'abuso del diritto di voto da parte della minoranza dei soci va accertato esclusivamente attraverso l'impugnativa della deliberazione negativa (che, cioè, nel caso concreto, abbia respinto la proposta d'approvazione del bilancio), previa esclusione dal quorum deliberativo degli stessi voti abusivi, e pronuncia della sentenza d'accertamento dell'approvazione.

In tal caso, seguendo anche orientamenti emersi nell'esperienza del diritto societario francese, all'emanazione della sentenza non osta che per

tutte le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sia richiesto dall'art. 2368 c.c. un quorum deliberativo calcolato sul capitale sociale, poiché da questo quorum vanno esclusi, come precisa l'art. 2368, 3°c., c.c., i soci che non possono esercitare validamente il diritto di voto.

Da quanto esposto consegue che i soci di maggioranza i quali ritengano di aver subito danni patrimoniali dall'esercizio illegittimo del diritto di voto da parte dei soci di minoranza, hanno l'onere di impugnare la deliberazione che abbia respinto le proposte degli stessi.

In tale giudizio d'opposizione, affinché sia configurabile l'abuso del diritto di voto è necessaria la dimostrazione di un suo esercizio fraudolento ovvero ingiustificato, in quanto teso unicamente a comprimere gli altrui diritti in assenza di un apprezzabile interesse del votante, la cui manifestazione di volontà risulti, dunque, di fatto arbitrariamente dannosa per il resto della compagine sociale).

Tuttavia, come detto in ordine alla fattispecie dell'abuso del voto in generale, quale scorretta espressione del diritto di voto, parte attrice non ha allegato, né dimostrato che le socie convenute avessero votato in senso ostativo all'approvazione del bilancio e favorevolmente allo scioglimento della società, con la unica, specifica e fraudolenta finalità di danneggiare i soci di maggioranza, senza alcun interesse proprio (in tal senso, Trib. § Milano, 18.5.2000, in Giur. it., 2001, c.99).

Ne consegue altresì l'infondatezza dell'argomentazione secondo cui per i soci di maggioranza sarebbe esperibile l'unico rimedio dell'azione di risarcimento dei danni, in quanto l'accertamento dell'ingiusta lesione patrimoniale avrebbe potuto avvenire esclusivamente nell'ambito del giudizio afferente all'impugnativa della deliberazione di scioglimento della società, ovvero delle altre deliberazioni in cui il voto contrario dei soci di minoranza avesse precluso il raggiungimento degli obiettivi d'investimento elaborati dalla società attrice, quale socio di maggioranza della "E." s.r.l.

Come esposto, tali impugnative non sono state proposte, con la conseguente definitività delle deliberazioni sociali; ciò preclude ogni iniziativa diretta a conseguire il risarcimento dei danni che s'assume connessi proprio a tali atti, considerata altresì l'evidente illogicità di un giudizio risarcitorio relativo a fatti oggetto di deliberazioni sociali definitive e pienamente efficaci.

Il principio di non contraddizione che ispira l'ordinamento giuridico postula l'inconfigurabilità di fattispecie che siano tra loro incompatibili, quali: da un lato, la piena efficacia di deliberazioni assembleari definiti e non contestabili, espressione dei principi di stabilità degli atti societari che ispira il

diritto societario; dall'altro, l'eventuale accertamento dell'invalidità di singoli voti dei soci di minoranza- che hanno concorso alla formazione della deliberazione assembleare non opposta- intesi quali negozi unilaterali atomisticamente considerati configuranti illeciti contrattuali.

Giova altresì evidenziare che le singole manifestazione di voto da parte dei soci sono finalizzate esclusivamente alla formazione dell'atto deliberativo imputabile alla società, sicché esse, per definizione, non possono essere considerate quali monadi isolate, a fronte dell'emanazione dell'atto collettivo.

Infine, circa le domande proposte dai convenuti nei confronti dei terzi, esse sono state formulate riguardo al caso di accoglimento, anche

parziale, della domanda della società attrice; sono dunque domande di manleva.

Ora, tenuto conto del rigetto, tali domande non sono accoglibili.

Tuttavia, ai fini del regime delle spese, occorre esaminarne il merito.

In punto di diritto, va premesso che attesa la lata accezione con cui il termine "soccumbenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass., n. 7431/12).

Nel caso concreto, nessuna responsabilità, seppure ipotetica, avrebbe potuto essere predicata per il notaio che stipulò gli atti di cessione delle quote sociali.

In particolare, contrariamente a quanto esposto dai chiamanti in causa, il notaio non aveva alcun obbligo di informare la società attrice circa quanto stabilito nello statuto in ordine ai "quorum" deliberativi o all'immodificabilità della relativa clausola una volta stipulato il contratto definitivo, trattandosi di questione rientrante nella piena autonomia decisionale delle parti negoziali.

Invero, l'omessa riproduzione nel testo del definitivo dell'obbligo di modificare lo statuto è stata una decisione puramente negoziale delle parti del preliminare, non essendo stato allegato dai chiamanti che ciò fosse stato suggerito dal notaio.

Solo nel caso in cui il notaio avesse prestato specifiche indicazioni in ordine all'omesso inserimento della clausola del preliminare avrebbe potuto configurarsi una sua responsabilità risarcitoria, per violazione del dovere professionale.

Quanto all'impossibilità di modificare lo statuto da parte dei promittenti alienanti dopo la stipula del definitivo, è evidente che di ciò non avrebbero potuto non essere consapevoli i chiamanti, trattandosi di una inequivoca conseguenza della dismissione della qualità di socio dei venditori delle quote.

D'altra parte, come detto, dalla stessa citazione si evince che parte attrice, in realtà, confidava nello spontaneo consenso delle altre socie acquirenti, seppure invocando- infondatamente- la tutela dell'affidamento.

Parimenti, era chiaramente infondata, "a priori", la domanda proposta nei confronti del presidente del c.d.a. della "E." s.r.l., per i medesimi motivi espressi circa la supposta invalidità della delibera di scioglimento della società.

Al riguardo, va altresì rilevato che parte attrice ha lamentato i danni che sarebbero scaturiti dallo scioglimento della società, per la compromissione dei propri programmi d'investimento, sotto il profilo del lucro cessante, ma non ha fatto alcun specifico riferimento alla questione della voltura della concessione, come invece addotto dalla difesa dei convenuti A.M. Ca. e F. To..

Pertanto, la chiamata del terzo G. appare avvenuta sulla base di fatti ritenuti illegittimi diversi da quelli oggetto della domanda della parte attrice per cui essa ha un ambito diverso da quest'ultima e avrebbe potuto, piuttosto, fondare una diversa/ domanda.

Per quanto esposto, i due atti di chiamata in causa in esame sono da ritenere arbitrari e privi di plausibilità, sia in punto di fatto che di diritto. Ne consegue, in ordine al regime delle spese, che esse seguono la soccombenza in ordine alla posizione della parte attrice verso i convenuti; A.M. Ca. e F. To., invece, sono soccombenti nei confronti dei due chiamati in causa, mentre L.L. Ca. e G. To. solo verso il notaio Lo.. La liquidazione è disposta sulla base dello scaglione superiore a euro 8.000.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda di parte attrice;

condanna la società attrice al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti convenute- come rappres. e difese dagli avv.ti Fimmanò e Vita- delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 50000,00 per compenso, oltre la maggiorazione del 1% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. F. Fimmanò quale procuratore antistatario;

condanna altresì, in solido, le due parti convenute al pagamento, in favore di Gi. Lo., delle spese di lite che liquida nella somma di euro 50000,00 per compenso, oltre la maggiorazione del 1%, iva e cpa;

condanna A. Ca. e F. To., in solido, al pagamento, in favore di F. D. G., delle spese di giudizio che liquida „della somma di euro 50000,00 per compenso, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.

Così deciso in data 3.11.2015.